

Principio di autosufficienza

# Considerazioni sull'autosufficienza, il giudicato, i vani sforzi imposti all'avvocato, il grado di legittimità in generale

di Marco Menicucci - Avvocato del Foro di Salerno (\*)

L'A. svolge alcune considerazioni sull'autosufficienza, esaminando innanzitutto gli effetti del Protocollo Cassazione - CNF. Lo scritto esamina i rapporti tra autosufficienza e giudicato, a seconda che esso derivi da una pronuncia di merito o di legittimità. L'A. si sofferma sulla possibilità di estendere l'autosufficienza al giudizio di merito, sui rapporti con il processo telematico, sull'inutile richiesta di trasmissione del fascicolo e sui rapporti tra autosufficienza e sinteticità. Si analizzano le peculiarità del motivo attinente alla violazione e falsa applicazione del CCNL ed i rapporti tra autosufficienza e art. 96, comma 3, c.p.c., soffermandosi poi sul ruolo della Sesta Sezione Civile alla luce delle ultime riforme. Da ultimo, si considera il principio per il quale il giudice di legittimità non deve esaminare il fascicolo processuale, chiedendosi cosa possa accadere qualora nel ricorso vi siano trascrizioni inesatte.

*The A. makes some considerations on self-sufficiency, first of all examining the effects of the Protocol Cassation - CNF. The paper examines the relationship between self-sufficiency and res iudicata, depending on it derives from a pronouncement of the Court of Appeal or of the Court of cassation. The A. focuses on the possibility of extending self-sufficiency to the whole lawsuit, on the relations with the electronic lawsuit, on the useless request for transmission of the case-file and on the relationships between self-sufficiency and conciseness. The peculiarities of the reason relating to the violation and false application of the CCNL and the relationships between self-sufficiency and art. 96, paragraph 3, c.p.c. are analyzed, then focusing on the role of the Sixth Civil Section in the light of the latest reforms. Finally, the principle according to which the Court of cassation should not examine the case-file is considered, wondering what could happen if there are inaccurate transcripts in the compliant.*

La lettura di una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di cassazione (1), che opera una breve ma interessante ricostruzione storica dell'istituto

dell'autosufficienza del ricorso, in particolare con riguardo ai motivi attinenti al giudicato esterno, fornisce lo spunto per alcune riflessioni al riguardo.

(\*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Cass., Sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1212, in *Pluris*.

Il presente lavoro non è volto ad una trattazione analitica del principio di autosufficienza (2) (3), anche perché bisogna forse purtroppo prendere atto che esso mal si presta ad una ricostruzione scientifica (4), visto il modo assolutamente variabile in cui viene applicato (talvolta in maniera rigidissima, talaltra in maniera più elastica (5), per come si vedrà anche oltre nel presente lavoro); questo scritto è invece dedicato ad alcune considerazioni (un po' sparse) sulle anzidette questioni e su alcuni più generali aspetti del giudizio di legittimità.

### **L'impossibilità di comprendere il principio di autosufficienza leggendo solo le decisioni e non i ricorsi**

Una prima difficoltà che incontra chi voglia studiare il principio di autosufficienza - dal punto di vista teorico o da quello eminentemente pratico, al fine di evitare di scrivere un ricorso inammissibile - sta nel comprenderlo pienamente leggendo solo la decisione e non il ricorso. Deve naturalmente partirsi dal presupposto che l'autosufficienza - per come riassunto da molte pronunce - richiede che il ricorso per cassazione "contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle

specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa" e che "il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito" (6). L'analisi dei precedenti restituisce solo una parte delle nozioni necessarie per studiare questo principio, cioè - in massima parte - i casi in cui esso viene richiamato per dichiarare l'inammissibilità di uno o più motivi di ricorso. Raramente la lettura dei precedenti giurisprudenziali, invece, consente di ricostruire la situazione opposta, cioè quella in cui il motivo di ricorso viene ritenuto ammissibile nonostante potesse far sorgere qualche dubbio (o magari un'eccezione di controparte) circa il rispetto dell'autosufficienza. Ed è particolarmente in tali casi che la

(2) Su cui la dottrina è amplissima e si dà per conosciuta. Per completezza, si operano comunque alcune limitate citazioni, che si reputano bastanti, non avendo il presente scritto ad oggetto - come appena detto nel testo - una specifica disamina del principio di autosufficienza: B. Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 217; S. Conforti, *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corr. giur.*, 2008, 5, 697; F. Santangeli, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); E. F. Ricci, *Sull'"autosufficienza" del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 736; R. Poli, *Le sezioni unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 183; P. Pellegrinelli, *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 183; F. Bossi, *Il contenuto del ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *Giur. it.*, 2015, 5, 1117; G. Ianniruberto, *L'autosufficienza: il difficile equilibrio fra funzionalità del ricorso ed effettività della tutela davanti alla Cassazione*, in *MGL*, 2016, 70; M. Russo, *Sommatoria esposizione del fatto: anche quod abundat, secondo la Cassazione, vitiati*, in *Giur. it.*, 2018, 3, 629; G. P. Califano, *Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro. it.*, 2018, I, 3994; B. Sassani, *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 55; G. Costantino, *Note sull'ammissibilità del ricorso per cassazione*, in [https://www.academia.edu/31342474/NOTE\\_SULLAMMISSIBILITA\\_DEL\\_RICORSO\\_PER\\_CASSAZIONE\\_I](https://www.academia.edu/31342474/NOTE_SULLAMMISSIBILITA_DEL_RICORSO_PER_CASSAZIONE_I); N. Giallongo, *I requisiti del ricorso in cassazione: il principio della c.d. autosufficienza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Per i contributi in volume, sempre sinteticamente: S. Caporusso, *Autosufficienza del ricorso per cassazione e divieto di esame diretto degli atti processuali*, in S. Pagliantini - E. Quadri - D. Sinesio

(a cura di), *Scritti in onore di Marco Comperti*, Milano, 2008, 451; G. Napoletano, *L'autosufficienza del ricorso*, in G. Ianniruberto - U. Morcavallo (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2010, 389; A. Giusti, *L'Autosufficienza del ricorso*, in M. Acierio - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, 241; U. Morcavallo, *Il ricorso per cassazione*, Milano, 2017, 75; D. Chindemi, *Ricorso civile per cassazione*, Vicenza, 2017, 20; C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2017, 578; S. Conforti, *Il principio di autosufficienza*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 625; G. F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019, 263.

(3) È interessante notare che questo principio ha trovato applicazione anche nel grado di legittimità della giustizia sportiva. In tal senso: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 21 marzo 2019, n. 22 in [https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione\\_n\\_22-2019\\_-\\_Ric\\_6-2019\\_-\\_Amatori\\_Rugby-FIR.pdf](https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n_22-2019_-_Ric_6-2019_-_Amatori_Rugby-FIR.pdf).

(4) Si veda, ad esempio, S. Evangelista - G. Canzio, *Corte di cassazione e diritto vivente*, in *Foro it.*, 2005, V, 82.

(5) G. F. Ricci, *Il velo squarciato: la suprema corte apre la porta al sindacato di legittimità sul giudizio di fatto*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 364 osserva che "Ciò che più sconcerta è l'atteggiamento della stessa giurisprudenza che oscilla continuamente fra l'interpretazione più rigorosa che pretende la trascrizione nel ricorso dell'atto o del documento su cui si appunta la censura ... e l'interpretazione più liberale che si limita a richiedere il rispetto di requisiti più blandi".

(6) Così Cass., Sez. lav., 21 marzo 2019, n. 8015, in *Pluris*, conforme a moltissime altre, come ad esempio Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5356, in *Pluris*; la costante reiterazione dell'affermazione non rende necessario indugiare troppo in richiami giurisprudenziali. È però interessante citare Cass., Sez. VI - 3, 28 maggio 2018, n. 13312, in *Pluris* che fa riferimento, tra le indicazioni richieste, anche agli "argomenti dei giudici dei singoli gradi".

sola lettura della decisione difficilmente consente di trarre elementi rilevanti, in quanto sarebbe necessario visionare il ricorso, visto che spesso la pronuncia, se non raffrontata al modo in cui l'atto era stato redatto, non consente di capire fino in fondo perché un ricorso sia stato ritenuto ammissibile. Si prenda ad esempio Cass., Sez. lav., 12 maggio 2016, n. 9739, che rigetta, tra le altre, le eccezioni di carenza di specificità dei motivi e carenza di autosufficienza del ricorso, non essendo riportate le norme del contratto collettivo di riferimento, in quanto tali eccezioni "hanno un carattere meramente formale, atteso che gli elementi di conoscenza di cui si assume la mancanza, ad una attenta lettura sono tutti ricavabili dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata.". Visto che la sentenza non si dilunga sul perché la "attenta lettura" abbia consentito di ritenere ammissibile il ricorso, il lettore estraneo al giudizio non riesce a ricavare alcuna linea guida in materia. Allo stesso modo Cass., Sez. lav., 2 ottobre 2017, n. 22991, rappresenta che nel ricorso "risultano inseriti, sia pure con la tecnica dell'assemblaggio, gli atti e i verbali dei giudizi di merito", senza illustrare perché, diversamente da altri casi, venga ritenuta ammissibile tale modalità di redazione dell'atto.

In verità, a ben vedere, talvolta lo stesso ragionamento vale anche per l'ipotesi in cui la Corte dichiara l'inammissibilità. Ad esempio Cass., Sez. lav., 9 maggio 2019, n. 12367 (7), in relazione ad una censura di nullità della sentenza - in una parte per mancanza assoluta di motivazione, in un'altra per motivazione meramente apparente - rileva una causa di inammissibilità nell'omessa trascrizione integrale del motivo di appello. Non sembra a chi scrive agevole comprendere il principio (né, ovviamente, trarne insegnamenti) senza la lettura degli atti di causa, visto che non pare che la censura di assenza di motivazione - nei limiti in cui è ancora deducibile in cassazione, naturalmente - di per sé richieda la trascrizione integrale dei motivi di gravame; anche senza tale adempimento potrebbe risultare ben comprensibile che un motivo di gravame c'era e che è stato deciso con motivazione non adeguata (come ad esempio se la sentenza impugnata dicesse "il suddetto motivo è da respingere" e nient'altro).

L'esperienza pratica ci insegna che sono numerosissimi gli avvocati ricorrenti sorpresi del fatto che un proprio ricorso sia stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Ma ve ne sono pure molti altri che, in

veste di controricorrenti, restano altrettanto meravigliati del fatto che un ricorso che loro avevano valutato come destinato alla scure dell'inammissibilità per difetto di autosufficienza sia stato invece deciso (con accoglimento o rigetto, poco importa in questa sede) nel merito. Certamente tali considerazioni soggettive non risultano di eccessiva rilevanza, anche perché non restituiscono nessun dato certo di valutazione; sembra comunque sintomatico della variabilità delle decisioni *in subiecta materia* il fatto che spesso anche il cassazionista più avvertito si trovi stupito dinanzi a determinati esiti processuali.

### **Difficoltà di sistematizzare le pronunce in punto di autosufficienza**

Si è efficacemente notato che "La fitta congerie delle massime che richiamano il c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione offre un panorama talmente variegato, da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come esso si presenta, per scoverare seriamente i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo, sì da giustificare i rilievi di chi si domandava se un siffatto principio si dovesse considerare imposto per la comodità del giudice o nell'interesse della controparte e criticamente lo valutava come l'esito di una peregrina questione, destinato a far crescere il volume del ricorso, con esclusivo vantaggio del fisco. Sia consentito dire che favorire la conoscenza del giudice non significa assecondarne la pigrizia, specie in epoche, come l'attuale, di esponenziale crescita del contenzioso, ma garantire la più completa identificazione della base legale del giudizio; e che la tutela dell'interesse della controparte non è fine a se stessa, ma strumentale al migliore atteggiarsi del contraddittorio." (8).

La lunghezza della citazione è dovuta alla precisione di un'analisi risalente ormai a quasi quindici anni fa, ma indiscutibilmente attualissima e perfettamente descrittiva anche dell'oggi. Indiscutibilmente e tristemente, verrebbe da dire. Tristemente perché tutti i casi in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile quando invece altri di pari fattura subiscono migliore sorte segnano necessariamente un'ingiustizia consumata a carico del ricorrente. Naturalmente, ciò avviene a carico del controricorrente quando un ricorso che in molti casi andrebbe incontro ad inammissibilità supera invece quest'ostacolo (9).

(7) Le tre pronunce da ultimo citate sono in *Pluris*.

(8) S. Evangelista - G. Canzio, *Corte di cassazione e diritto vivente*, cit.

(9) Numerosi saranno i casi indicati nel presente scritto di affermazioni radicalmente inconciliabili ad opera di diverse pronunce in punto di autosufficienza, visto che la Cassazione,

Come si accennava, è quindi inevitabile - a parere di chi scrive - che un discorso intorno all'autosufficienza abbia come premessa fondamentale l'impossibilità di prevedere con apprezzabile margine di certezza il modo in cui se ne farà applicazione nel concreto (10). Basti pensare, in maniera paradigmatica, al caso limite della riproduzione completa degli atti di causa, talora ritenuta causa di inammissibilità (11) e talaltra no (12); o alla (quasi) certa impossibilità di ritenere integrato il requisito di autosufficienza con la

lettura della sentenza impugnata, pure talvolta sconfessata (13).

### Il Protocollo Cassazione - CNF: conferme e smentite

La sentenza da cui partono queste riflessioni si colloca nel solco di quelle che hanno smentito il famoso Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 (14) tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi

soprattutto in quest'argomento, assomiglia davvero al "supermercato nei cui scaffali i clienti - i litiganti - riescono facilmente a trovare il prodotto che cercano", come affermato da S. Chiarloni, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 6; lo stesso A. evidenzia in maniera altrettanto efficace - usando ancora il "paragone" con il supermercato - come la mutevolezza dei precedenti incentivi le impugnazioni in sede di legittimità: "quanto più la giurisprudenza della corte assomiglia ad un supermercato dove il soccombente nel giudizio di merito trova precedenti anche favorevoli, tanto più aumentano i ricorsi"; S. Chiarloni, *Un ossimoro occulto: nomofilachia e garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in C. Besso - S. Chiarloni (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Napoli, 2012, 21; ma già prima S. Chiarloni, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 525 aveva considerato "i prodotti giurisprudenziali della corte suprema simili a quelli di un supermercato, dove la parte soccombente spesso trova, accanto a quelli contrari, anche i precedenti favorevoli che possono indurla a tentare la sorte". Al riguardo M. Taruffo, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, 103 evidenzia che "la giurisprudenza della Cassazione tende ad essere usata, dalle parti come dagli altri giudici, non come guida per individuare l'esatta interpretazione della norma, ma come repertorio *bon à tout faire*, nel quale si può sempre sperare di trovare qualche pezza d'appoggio per la tesi che si vuole sostenere"; e successivamente lo stesso A., *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, Pisa, 2014, 39: "Estremizzando il discorso (ma non troppo) si può dire che una giurisprudenza come quella prodotta dalla Cassazione italiana è paragonabile ad una specie di immenso supermercato in cui, con la dovuta pazienza, ognuno può trovare ciò che vuole (ed anche il suo contrario)". A. Proto Pisani, *Il ricorso per cassazione in Italia*, in *Foro it.*, 2015, V, 192 nota che "La giurisprudenza della Corte Suprema, cioè, anziché essere fonte di orientamento per i giudici di merito, diviene essa stessa fonte di disorientamento. È quanto avviene in Italia con gli innumerevoli collegi giudicanti della Corte di Cassazione che pronunciano circa 30.000 decisioni ogni anno.". V. Di Cerbo - F. Amendola, *Misure organizzative per la nomofilachia: l'esperienza della sezione lavoro della Corte di Cassazione*, in [www.lavorodirittieuropa.it](http://www.lavorodirittieuropa.it), osservano a proposito dei contrasti nella giurisprudenza di legittimità: "dopo le decisioni della Corte di Cassazione c'è il giudicato. Non ulteriori gradi di giudizio che possano comporre la diversa interpretazione della legge. C'è il giudicato oltre la Corte di ultima istanza e quindi, in quel caso deciso, la lesione irreversibile del principio di uguaglianza rispetto ai cittadini coinvolti dalle divergenti decisioni. Il tradimento flagrante dell'essenza e della ragione stessa della nomofilachia."

(10) Ovviamente vi sono casi in cui l'inammissibilità (o l'ammissibilità) è palese; ci si vuole riferire quindi particolarmente alle ipotesi *borderline*.

(11) Ha ritenuto inammissibile la "spillatura" al ricorso degli atti del processo di merito Cass., SS.UU., 17 luglio 2009, n. 16628, in *Giur. it.*, 2010, 5, 1133; Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698, in *Pluris* ha pronunciato l'inammissibilità in un'ipotesi di "assemblaggio", vale a dire di "riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una

serie di atti processuali"; si vedano anche Cass., SS.UU., 9 settembre 2010, n. 19255, in *Pluris*, Cass., Sez. VI - 3, 22 febbraio 2016, n. 3385, in *Foro it.*, 2016, 6, 1, 2112 e Cass., Sez. V, 19 maggio 2017, n. 12641, in *Pluris*, Cass., Sez. III, 31 luglio 2017, n. 18962, in *Giur. it.*, 2018, 3, 628, con di M. Russo, *Sommatoria esposizione del fatto: anche quod abundat, secondo la cassazione, vitiat ha dichiarato inammissibile un ricorso che ha riportato "in modo quasi meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, sia pur con narrazione propria, ma senza alcuna necessità" rendendo "particolarmente "indaginoso" l'individuazione delle questioni". Cass., Sez. VI - 1, 31 gennaio 2014, n. 2174, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 2, 589 con nota di P. Pellegrinelli, *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione* ha affermato che "L'inserimento di una fotocopia di un documento all'interno del ricorso, oltre che violare l'art. 366 c.p.c., comma 1, in particolare nn. 3 e 4, che non prevedono l'inserimento di documenti nel ricorso, tende a proporre una surrettizia rivalutazione del merito della controversia". Ritiene inammissibile il ricorso redatto con la tecnica dello "assemblaggio" anche Cass., Sez. lav., 23 luglio 2019, n. 19925, in *Pluris*.*

(12) Cass., Sez. lav., 2 ottobre 2017, n. 22991, in *Foro it.*, 2018, 2, 1, 567, ritiene ammissibile il ricorso in cui sono stati inseriti con la tecnica dell'assemblaggio gli atti e i verbali dei giudizi di merito. Pervengono alla stessa conclusione Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11030, in *Pluris* e Cass., Sez. lav., 08 febbraio 2019, n. 3805, in *Pluris*.

(13) Cass., Sez. V, 6 febbraio 2015, n. 2218, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 2, 553 con nota di E. Picozzi, *In tema di giudicato esterno e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione* afferma che il rispetto dell'autosufficienza "Non necessariamente ... postula la trascrizione integrale degli atti processuali anteriori, ove i fatti sui quali il motivo si fonda risultino in modo certo dalla sentenza o dalle avverse difese, vale a dire dagli stessi atti interni al giudizio di cassazione.", così contrapponendosi alle innumerevoli decisioni che invece non consentono di utilizzare la pronuncia gravata ad integrazione dell'atto introduttivo. Basterà richiamare al riguardo Cass., SS. UU., 28 novembre 2018, n. 30754, in *Pluris* ("Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure riassumibili a mero scopo illustrativo senza l'ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per decidere il ricorso se quest'ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione della vicenda processuale e della motivazione della sentenza impugnata, per poi muovere ad essa una critica ragionata ed ancorata ai motivi.) e Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27546, in *Pluris*, che dichiara inammissibile un motivo che si comprende solo leggendo anche la sentenza oggetto di ricorso o ancora Cass., Sez. lav., 21 marzo 2019, n. 8015, in *Pluris* o Cass., Sez. lav., 9 maggio 2019, n. 12375, in *Pluris* ("i requisiti di contenuto-forma previsti... a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata").

(14) Per completezza, è doveroso evidenziare che la causa risulta iscritta a ruolo nel 2012, quindi ben prima della sottoscrizione del Protocollo.

di ricorso in materia civile (15). Smentendo, con esso, anche coloro che auspicavano che tale forma di *soft law* potesse porre un argine al formalismo eccessivo che spesso accompagna le decisioni della Suprema Corte (16) e limitare le fatiche - altrettanto spesso inutilmente eccessive - imposte agli avvocati ricorrenti.

Come ben noto, nel Protocollo si dice chiaramente che "Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento". La sentenza in parola afferma invece (in continuità con svariati precedenti) che "allorché si discuta dell'interpretazione di un giudicato esterno è indispensabile che il ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo d'impugnazione, trascriva il testo del provvedimento", facendo così piazza pulita degli auspici del Protocollo, senza neppure prendere posizione al riguardo. Non si tratta certamente dell'unica decisione che ha contraddetto espressamente le indicazioni del Protocollo, non facendosi carico di confrontarsi con esso. Naturalmente ciò non è doveroso, non trattandosi di una norma giuridica; certo, coloro che in buona fede avevano redatto i propri ricorsi in conformità a tali indicazioni avrebbero forse meritato

che gli venisse spiegato per quale motivo avevano malriposto la propria fiducia (17).

Al contrario, altre pronunce hanno invece richiamato il Protocollo per rigettare eccezioni di inammissibilità. Proprio sullo specifico punto del giudicato esterno Cass., Sez. III, 4 agosto 2017, n. 19507, dà atto che lo stralcio di motivazione riportato in ricorso era insufficiente, ma afferma che l'indicazione della sentenza come allegata e la sua effettiva allegazione debbano essere considerate conformi "al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretato nel Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF siglato il 17 dicembre 2015.". Nella stessa ottica di alleggerimento degli oneri a carico del ricorrente secondo le indicazioni del Protocollo (non in relazione alla questione del giudicato esterno) Cass., Sez. VI - 5, 14 febbraio 2019, n. 4335 afferma che basta l'allegazione di un documento "in copia al ricorso ai fini dell'autosufficienza secondo le indicazioni del protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e C.N.F. del 17 dicembre 2015". Allo stesso modo Cass., Sez. VI - 5, 26 ottobre 2017, n. 25499 rigetta l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso "rispetta i criteri del "protocollo" (Cass/CNF), attraverso l'autosufficienza "virtuosa" con esibizione, ex art. 369 c.p.c.". Pur dichiarando

(15) Anche sul Protocollo la letteratura è sterminata. Pure in questo caso, non interessando in questa approfondire gli aspetti generali dello stesso, ci si limita pochi richiami: R. Frasca, *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, in *Giur. it.*, 2016, 2768; C. Consolo, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, in *Giur. it.*, 2016, 2775; I. Pagni, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 2782; A. Scozia, *I principi di chiarezza, sinteticità e leggerezza espositiva nel protocollo Cassazione / CNF*, in <http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=968>; G. Scarselli, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Foro it.*, 2016, V, 61; A. Panzola, *La Cassazione Civile dopo la L. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove leggi civ.*, 2017; G. Costantino, *Il giudizio di cassazione tra disciplina positiva e soft law*, in A. Carratta (a cura di), *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2018, 782; D. Turrone, *I Protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica: tra regola e fatto*, in A. Carratta (a cura di), *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2018, 782; C. Punzi, *Il principio di autosufficienza e il "protocollo d'intesa" sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 585. Si richiamano, anche qui con citazioni minime, tra i contributi in volume: D. Chindemi, *Ricorso civile per cassazione*, cit., 8; S. Conforti, *Il principio di autosufficienza*, cit., 650; M. De Marzio, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, cit., 653; G. F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 359.

(16) Nella lettera del 18 dicembre 2015 con cui comunicava a tutti gli avvocati l'avvenuta sottoscrizione del Protocollo, il Presidente del CNF A. Mascherin affermava: "Gli schemi ... hanno l'obiettivo di promuovere una tecnica della impugnazione che ... risolva il problema della autosufficienza ed allegazione degli atti, che si è rivelata troppo spesso una vera e propria "trappola"

processuale per l'avvocato.". Al riguardo G. F. Ricci, *Il velo squarciato: la suprema corte apre la porta al sindacato di legittimità sul giudizio di fatto*, cit., 364 afferma che "l'unica preoccupazione è stata quella di rendere più semplice il lavoro della Corte, mentre nessun tipo di utilità ha il protocollo, che pur è sottoscritto anche dal massimo rappresentante dell'Avvocatura, per gli avvocati in genere, posti all'atto di redigere il ricorso di fronte all'incertezza più completa".

(17) Cass., Sez. lav., 4 luglio 2019, n. 17999, in *Plurish* ha ritenuto inammissibile un motivo di ricorso redatto in pedissequo rispetto del Protocollo ("Il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo stato trascritto, almeno nelle parti essenziali, il contenuto degli atti posti a base della censura. Nel ricorso si afferma che "...nel fascioletto che sarà depositato con il ricorso saranno evidenziate in giallo le parti del ricorso di primo grado e del ricorso in appello nella quali sono state articolate le domande oggetto di omesso esame. Queste comunque le parti del ricorso di primo grado rilevanti: da pag. 28 in poi, punti da 1.13 a 1.43. Queste le parti del ricorso in appello: pagg. da 34 a 37, da 40 a 44, pag. 98'. Tale tecnica di redazione dell'atto non soddisfa i requisiti formali richiesti per l'ammissibilità del ricorso, sia perché le argomentazioni poste a base del motivo sarebbero contenute in un atto diverso, depositato successivamente alla notifica (si legge in calce al ricorso: 'produrremo copia autentica della sentenza impugnata ed istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio in duplo ex art. 369 c.p.c., oltre al fascioletto con gli atti rilevanti da sottoporre a consultazione'), sia perché non può essere rimessa a questa Corte la ricostruzione delle ragioni poste a base dell'impugnazione attraverso estrapolazione, ancorché agevolata (dalla sottolineatura) delle parti ritenute salienti."), tralasciando completamente di esporre i motivi del proprio dissenso rispetto ai suggerimenti redazionali ivi contenuti.

l'inammissibilità, Cass., Sez. VI - 5, 19 ottobre 2018, n. 26329 (18) si rifà anch'essa all'interpretazione "virtuosa" dell'autosufficienza (19).

Su fronte opposto, realizzando quella "eterogenesi micidiale dei fini" che era stata prospettata in dottrina (20), Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5356 (21) trae dal Protocollo la conferma dell'inammissibilità del ricorso che non contenga un'esposizione dei fatti separata dai motivi, escludendo che possa essere superata la soglia dell'ammissibilità anche se dalla lettura di questi ultimi si ricavi pure la conoscenza dei fatti (22) (23). Una tale lettura del Protocollo (a parere di chi scrive estranee alle intenzioni dei suoi autori) forse è dovuta anche al fatto che esso era andato in una direzione certamente condivisibile, ma senza tener conto dei rischi che si assumeva chi decideva di seguire la strada da esso tracciata.

### **Autosufficienza e giudicato esterno ...**

Venendo al tema dei rapporti tra autosufficienza del ricorso per cassazione e questione del giudicato esterno (24) va *in primis* ricordato come siano moltissime le decisioni che hanno affermato la necessità della riproduzione del testo della sentenza passata in

giudicato (naturalmente insieme alla specifica indicazione della sede in cui essa è rinvenibile ed esaminabile), non essendo sufficiente il riassunto della stessa (25). Tuttavia, va anche sottolineato che un indirizzo minoritario ha ritenuto non necessaria la trascrizione della sentenza, essendo sufficiente la sua precisa individuazione all'interno del fascicolo processuale: in questo senso è la già citata Cass., Sez. III, 4 agosto 2017, n. 19507 (26). L'insegnamento che se ne trae è che anche dopo il Protocollo il principio di autosufficienza comporti l'onere di trascrizione integrale della sentenza passata in giudicato (fermo restando, come purtroppo frequentemente avviene, che alcune decisioni affermano il contrario).

È però necessario considerare il diverso atteggiarsi dell'onere a carico del ricorrente quando il giudicato derivi da una decisione di Cassazione e non di merito.

### **... il giudicato esterno che deriva da una decisione della Suprema Corte ...**

In passato si è posto questo quesito: se il giudicato derivi da sentenza di legittimità è necessario produrla o la Corte deve conoscerla indipendentemente dalla collaborazione delle parti?

(18) Tutte le sentenze da ultimo citate sono in *Pluris*.

(19) Prestano sostanziale adesione al Protocollo, tra le tante, Cass., Sez. VI - 1, 15 marzo 2018, n. 6452 e Cass., Sez. VI - lav., 1° marzo 2016, n. 4074. Cass., Sez. lav., 22 novembre 2017, n. 27810 parla di "vexata quaestio circa la rilevanza giuridica dei protocolli in materia processuale", sembrando non essere troppo disponibile ad aderire alle indicazioni contenute nel Protocollo.

(20) C. Consolo, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, cit.

(21) In *Pluris*.

(22) Conformi: (tutte in *Pluris*) Cass., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5355; Cass., Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4866. In senso contrario, invece Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569, in *Pluris*, secondo cui "l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione" e Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12776, in *Pluris*, che ritiene "il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ... osservato quando - come accade nella specie - una copia della sentenza impugnata sia incorporata nel ricorso in modo da costituirne parte integrante, dovendo in tal caso ritenersi realizzato lo scopo della norma di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi (Sez. 5, n. 5836 del 11 marzo 2011, Rv. 616836)".

(23) In maniera assolutamente condivisibile Cass., SS.UU., 13 novembre 2018, n. 29081, in *Pluris* ha affermato che "come chiarito nella nota 2 del Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale forense, il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel protocollo d'intesa, come delle altre indicazioni previste, non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge, essendo al più valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di una norma espressa, il superamento del numero di pagine previsto nel protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 per l'esposizione sommaria

dei fatti di causa non comporta l'inammissibilità del ricorso."; conforme: Cass., SS.UU., 13 novembre 2018, n. 29080, in *Pluris*.

(24) Al riguardo si vedano: E. Picozzi, *In tema di giudicato esterno e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., 553; S. Alunni, *Rilievo del giudicato esterno in cassazione e principio di autosufficienza del ricorso*, in *Giur. it.*, 2017, 645; L. Piccinini, *Il giudicato esterno*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, cit., 875.

(25) Tra le tante: Cass., Sez. lav., 04 dicembre 2018, n. 31341; Cass., Sez. lav., 5 dicembre 2018, n. 31492; Cass., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990; Cass., Sez. I, 11 aprile 2019, n. 10210; Cass., Sez. lav., 29 aprile 2019, n. 11353; Cass., Sez. lav., 24 luglio 2019, n. 20039; tutte in *Pluris*.

(26) In *Pluris*. Per completezza si evidenzia che secondo Cass., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 7799, in *Pluris* (e molte altre decisioni) "Affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo" (vedi da ultimo Cass. n. 28515, n. 9746 e n. 6024 del 2017)."; nello stesso senso, ad esempio, Cass., Sez. I, 21 febbraio 2019, n. 5233, in *Pluris*, secondo cui la "ammissione dei contendenti, circa il passaggio in giudicato della decisione definitiva, non può surrogare la predetta certificazione ufficiale e costituire di per sé prova del giudicato" o Cass., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20974, in *Quotidiano giuridico*, 2018, che dà atto però dell'esistenza dell'indirizzo (cui non aderisce) secondo cui l'espressa ammissione della formazione del giudicato ad opera della controparte esonera dall'onere di produrre la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (che è comunque necessaria, anche secondo questo indirizzo, nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione), come sostenuto da Cass., Sez. VI - 1, 1° marzo 2018, n. 4803, in *Pluris*.

Cass., SS. UU., 6 maggio 2000, n. 295 aveva risolto la questione nel primo senso. Essa si era basata sul fatto che il dovere della Corte di conoscere i propri precedenti sia strumentale alla funzione nomofilattica e riguardi le sentenze intese come precedenti giurisprudenziali, e non nella loro veste giuridica di strumenti di documentazione di fatti e vicende concrete, in quanto tali assimilabili a tutti gli altri documenti processuali.

Detto indirizzo è stato mutato da Cass., SS.UU., 17 dicembre 2007, n. 26482 (27), la quale ha invece affermato che la Corte di cassazione può utilizzare un giudicato che si sia formato in sede di legittimità ancorché esso non venga materialmente e ritualmente acquisito; ciò in quanto la conoscenza dei propri precedenti da parte del Supremo Collegio non è riconducibile alla scienza privata del giudicante, ricollegandosi invece alla sua funzione nomofilattica. Tale pronuncia ha confermato l'onere in capo alla parte della produzione nel caso in cui il giudicato si sia formato in base ad una sentenza di merito o quando, comunque, l'esatta individuazione degli estremi del giudicato e la sua interpretazione non possano aver luogo senza la lettura di detta sentenza di merito. Nell'ipotesi in cui il giudicato derivi da una sentenza della Cassazione - come detto - si conclude diversamente anche per la "necessità di non indulgere a vuoti formalismi", rischiandosi diversamente di "compromettere la salvaguardia della funzione stessa del processo e la stabilità delle decisioni". Né avrebbe senso, secondo il Supremo Collegio, affermare che il dovere di conoscenza della Corte riguardi solo le sentenze intese come precedenti giurisprudenziali apparendo "inammissibilmente artificioso" che di un precedente si debba avere conoscenza per l'uniformità della giurisprudenza in via generale, ignorandola invece in relazione al caso concreto. Per completezza si rappresenta che questa sentenza si occupa della questione del giudicato indipendentemente dalla sua interferenza con i motivi di ricorso, che non vertevano su di essa. Non si trattava, in sostanza, di casi in cui si poneva il problema dei rapporti tra autosufficienza e giudicato esterno. Tuttavia appare a chi scrive evidente che le affermazioni sopra operate debbano *a fortiori* portare a ritenere che il motivo di ricorso inerente al giudicato esterno derivante da sentenza di legittimità non richieda trascrizione; diversamente, le ragioni adottate dalla sent. n. 26482 del 2007 delle Sezioni

Unite e gli scopi che essa ha voluto perseguire verrebbero irrimediabilmente frustrati. Conferma di ciò si ricava da Cass., Sez. III, 22 settembre 2016, n. 18617 (28) che ritiene ammissibile (e fondato) un motivo di ricorso riguardante una questione di possibile contrasto tra giudicati, articolato dal ricorrente in riferimento a due sentenze di appello senza indicare la sede in cui le stesse fossero reperibili nel fascicolo e senza riprodurle, neppure indirettamente. Il motivo di ricorso non incorre in una declaratoria di inammissibilità - nonostante l'eccezione della parte controricorrente - in quanto esso fa riferimento alle sentenze della Corte di cassazione che hanno deciso i ricorsi proposti contro di esse, facendole passare in giudicato. Il Collegio afferma quindi che, essendosi il giudicato formato in ragione delle pronunce di legittimità, è tramite la lettura delle stesse che può valutarsi il motivo, confermando che "poiché questa Corte conosce le sue sentenze ed esse sono presenti nei suoi archivi l'art. 366, n. 6 è rispettato sol per effetto della loro indicazione e per lo svolgimento di argomentazioni che evocano il loro contenuto, mentre è superflua la loro produzione e, quindi, l'indicazione di essa, che altrimenti sarebbe imposta da detta norma" richiamando quindi Cass., SS.UU., n. 26482 del 2007 in parola.

### ... conseguenze sul principio di autosufficienza

La possibilità per la Cassazione di prendere diretta conoscenza della propria sentenza che costituisca giudicato esterno induce a ritornare alle riflessioni circa le modalità di redazione del ricorso.

Se guardiamo il fenomeno dal punto di vista pratico è evidente come vi sia una radicale differenza tra il giudicato derivante da sentenza di merito e quello derivante da sentenza di cassazione non acquisite, visto che la Corte effettivamente non ha cognizione della prima, mentre può agevolmente leggere la seconda. Valutare diversamente la loro produzione discende quindi da una diversa situazione pratica: è senz'altro lineare (condivisibile o no che lo si voglia ritenere) affermare che ciò che non viene prodotto e non si conosce (la sentenza di merito con il suo giudicato) non può produrre effetti giuridici, diversamente da ciò che - pur non ritualmente acquisito - comunque la Corte conosce (il proprio precedente ed il conseguente giudicato).

(27) Entrambe in *Pluris*. Conformi al più recente indirizzo: Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass., Sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9301; Cass., Sez. lav., 6 aprile 2018, n. 8549; Cass., Sez.

V, 13 novembre 2018, n. 29124; Cass., Sez. lav., 21 marzo 2019, n. 8016; Cass., Sez. Lav., 07 maggio 2019, n. 11951; tutte in *Pluris*. (28) In *Pluris*.

Ma se si guarda al problema della forma del ricorso e della sua autosufficienza, le cose cambiano radicalmente. Visto che l'inammissibilità viene fatta derivare non solo dall'omessa produzione della sentenza, ma anche dalla sua omessa trascrizione (che l'avvocato si deve sforzare di operare), la situazione in effetti è forse un po' paradossale. La trascrizione del giudicato è necessaria in quanto la Corte non deve cercare *aliunde*, neppure nel fascicolo processuale, ciò che serve per decidere (in questo caso la sentenza di merito avente efficacia di giudicato); perché può invece cercarlo nella propria banca dati?

Appare strano che non si possa prendere la sentenza (di merito) presente nel fascicolo processuale per leggerla, mentre invece si può (e si deve) effettuare la ricerca della sentenza (di legittimità) che ha deciso altra causa tra le parti. Le citate Sezioni Unite ritengono che ignorare la propria precedente sentenza costituente giudicato esterno comporterebbe un "indulgere a vuoti formalismi, soprattutto quando ciò rischi di compromettere la salvaguardia della funzione stessa del processo mettendo a repentaglio la stabilità delle decisioni"; non vale lo stesso per la sentenza che sia presente nel fascicolo ma non sia stata trascritta nel ricorso, come nel caso deciso dalla sent. n. 1212 del 2019 da cui abbiamo preso le mosse? Quest'ultima sentenza non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso se l'invocato giudicato fosse derivato da una pronuncia di legittimità (sempre che la conoscenza del giudicato non avesse richiesto la lettura di quella impugnata in quella sede, naturalmente). Questo modo di interpretare le regole in punto di redazione del ricorso sembra però a chi scrive poco obiettivo e poco rispettoso della parità di trattamento tra i ricorrenti (29).

D'altronde, uno dei motivi dell'esistenza del principio di autosufficienza sta proprio nel voler evitare il

pericolo di un "soggettivismo giudiziario" (30). Ma viene il dubbio che si ricada proprio in questo quando è rimessa ai membri del Collegio (*rectius* al relatore) la ricerca di un precedente che costituisca giudicato *inter partes*. E se si dovesse cercare una sentenza degli anni cinquanta del secolo scorso (magari in materia di diritti reali) di cui non si conoscono con precisione gli estremi? Soccorrerebbero anche in questo caso gli "archivi anche elettronici" cui fanno riferimento le Sezioni Unite o potrebbe capitare che alla maggiore o minore tenacia nella ricerca possano corrispondere effetti diversi?

### Autosufficienza e giudici di merito?

Uscendo dalla questione del giudicato e svolgendo qualche considerazione più generale, ci si vuole chiedere se il principio di autosufficienza non violi una sorta di "parità" tra i giudici nella gestione dei processi e, soprattutto, del proprio carico di lavoro. L'autosufficienza serve a sfuggire il rischio che la Corte selezioni essa stessa nel materiale processuale quanto di rilievo per la decisione (31) e - talvolta viene detto - serve per evitare attività eccessivamente complicate per la Corte (32). È opinione condivisa da molti che questo principio sia servito alla Cassazione per poter gestire più agevolmente la mole di ricorsi ricevuti (sia nel senso di poterne dichiarare l'inammissibilità (33) (34) che nel senso di accelerare la decisione della causa mediante la lettura del solo ricorso). Allora perché non estenderla anche ai giudici di merito? Perché questi devono fare del lavoro che i loro colleghi di legittimità non sono chiamati a fare? La risposta formale è ovvia e non certamente ignota e risiede nelle radicali differenze tra i due tipi di giudizio. Ma è questa davvero una valida ragione per pretendere dalle parti qualcosa di

(29) G. Vidiri, *Art. 420-bis c.p.c.: norma utile o eterogenesi dei fini?*, in *Giust. civ.*, 2009, 167, osserva come "la ragione della funzione nomofilattica debba essere individuata nella salvaguardia del principio dell'art. 3 cost. in quanto una uniforme lettura da parte del giudice delle disposizioni di legge finisce per tradursi in una garanzia di effettiva uguaglianza - o meglio di non irragionevole disparità - tra tutti i cittadini".

(30) Tra le tante Cass., Sez. III, 20 marzo 2017, n. 7048, in *Pluris*.

(31) Si veda, ad esempio, Cass., Sez. I, 6 aprile 2018, n. 8589, in *Pluris*.

(32) Cass., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30819; Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21285; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12742; Cass., Sez. lav., 19 dicembre 2017, n. 30425; Cass., Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1296, tutte in *Pluris* (le citazioni sono volutamente molto ridotte), oltre a Cass., SS.UU., 17 luglio 2009, n. 16628, in *Giur. it.*, 2010, 5, 1133, affermano che l'autosufficienza serve ad evitare che la valutazione del ricorso sia "indaginoso".

(33) Tra i tanti in questo senso si veda G. F. Ricci, *Il velo squarciato: la suprema corte apre la porta al sindacato di legittimità sul giudizio di fatto*, cit., 364, che parla dell'autosufficienza come di "un principio che la Corte non solo ha coniato al di fuori di ogni dettato legislativo, ma che interpreta a modo suo con soluzioni altalenanti, il più delle volte ispirate ad un rigorismo del tutto ingiustificato che usa il pretesto del mancato rispetto dell'autosufficienza con la conseguente dichiarazione di inammissibilità, per risparmiarsi la fatica di esaminare l'atto nel suo contenuto".

(34) Va rilevato, in senso diametralmente opposto, che ad esempio le Sezioni Unite hanno risolto in senso antiformalista la questione circa l'interpretazione dei riformati artt. 342 e 434 c.p.c. (il riferimento è naturalmente a Cass., SS. UU., 16 novembre 2017, n. 27199, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 4, 463, con nota di E. Italia, *La specificità della motivazione nell'atto di appello*). L'impressione è che spesso le soluzioni "liberali" siano avallate dalla Suprema Corte riguardo alle questioni procedurali relative ai gradi di merito, mentre sovente vi è un notevole irrigidimento per quanto riguarda il grado di legittimità.

così diverso nel giudizio di legittimità rispetto ai quelli di merito?

E se questo è un modo per ottenere la migliore risposta giudiziaria alla domanda di giustizia (impedendo al giudice di soggettivizzare la decisione e consentendo, con la faticosa collaborazione degli avvocati, di velocizzarla) perché non estenderlo al merito, dove la lunghezza dei tempi processuali appare spesso ancora più intollerabile che in cassazione? Sia ben chiaro che chi scrive non auspica certamente l'estensione *de iure condendo* (35) dell'autosufficienza all'intero processo (36), ma vuole solo chiedersi se un dato impegno degli avvocati sia davvero funzionale all'efficienza del sistema. Se così fosse, forse per coerenza si potrebbe chiedere loro questo sforzo anche nel giudizio di merito (37) (38) (39).

### Autosufficienza e processo telematico

Abbandonando ipotesi fantasiose e tornando all'attualità, è evidente che dal punto di vista di molti avvocati quanto richiesto dal principio di autosufficienza pare

frequentemente poco comprensibile in ragione di una serie di considerazioni. D'altronde spesso si susurra (40) che l'esigenza dell'autosufficienza sia sorta anche in ragione della distanza fisica tra l'ufficio e i giudici: visto che la maggior parte di loro non vive a Roma, è necessario che possano decidere sulla base del solo ricorso, non potendo disporre del fascicolo processuale.

Ad ogni modo, indipendentemente dai sussurri, bisogna prendere atto di una situazione a parere dello scrivente addirittura paradossale: il fatto che il processo civile telematico non abbia trovato attuazione per il supremo grado di giustizia, laddove sarebbe reso ancora più necessario dal fatto che la Cassazione ha competenza su tutto il territorio nazionale e quindi certamente la massima comodità per le parti nell'uso del telematico si avrebbe proprio dinnanzi ad essa. E, certamente, potrebbe essere più comodo anche per i giudici, che disporrebbero degli atti di causa indipendentemente dalla distanza dall'ufficio (41).

(35) Pur ricordando che il principio in parola è di origine pretoria.

(36) G. Vidiri, *Giudici ed avvocati: nuove professionalità per processi più celeri?*, in *Corr. giur.*, 2008, 1468 afferma che "La sostanziale tenuta del rito che il legislatore del 1973 ha voluto contrassegnato dai principi di oralità, immediatezza e concentrazione, e che ha creato nei giudici una accentuata sensibilità verso un processo improntato a celerità, induce a ritenere che potranno aversi ricadute positive nella durata del processo se l'udienza di comparizione delle parti venga preceduta da un tempestivo e scrupoloso studio della controversia ... e di calendarizzare le successive udienze, con effetti, anche per questa via positivi, di alleggerimento della portata contenutistica della controversia e di riduzione delle problematiche da risolvere ...". Sarebbero in questo i giudici, e con essi la giustizia in generale, agevolati da una sorta di (si ripete, non auspicata), autosufficienza nei processi di merito?

(37) Non si dimentica, ovviamente, che agli avvocati cassazionisti la legge (in particolare dopo la riforma operata dall'art. 22 della L. 31 dicembre 2012, n. 247) richiede una diversa preparazione.

(38) B. Sassani, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 37, seppur a proposito del rito camerale e della nomofilachia in generale, svolge queste interessanti considerazioni circa le diversità tra Corte di cassazione e i giudici di merito: "il vero problema è di atteggiamento, ed è la pretesa di fondo della Corte di gestire una propria presunta diversità che la legittimerebbe a abbandonare base e centro della piramide nel marasma per poter amministrare in tranquillità il proprio contenzioso in vista di nobili obiettivi intralciati da una prassi viziosa. L'idea va sotto l'ingannevole contrapposizione di uno *jus constitutionis* a uno *jus litigatoris* ... Non ha peraltro senso esorcizzare l'eccesso di contenzioso ignorando le esigenze che lo alimentano, immaginando cioè che la soluzione sia l'incremento esponenziale delle inammissibilità o dei rigetti (non mascherato intento della nuova normativa). Il contenzioso infatti non tocca la Corte in maniera differente da come tocca l'apparato giudiziario nel suo complesso, ed è arbitraria la pretesa di distinguersi dal resto della macchina come se la purezza della propria funzione non consentisse di sporcarsi le mani come i giudici del merito. ... Dopo aver intasato i tribunali prima e le Corti d'appello poi, questo contenzioso investe infine la Cassazione ma - occorre ricordarlo

agli strilloni dell'assedio - l'investitura avviene non solo in proporzione fisiologica rispetto ai numeri di partenza, ma anche in preciso riflesso del quadro originario: significa qualcosa che la percentuale delle cause tributarie in Corte assorba quasi un terzo del totale? Inadeguatezza strutturale della risposta del sistema giudiziario dunque, ma globale, tale cioè da rendere assurdo il 'chiamarsi fuori' da parte della Suprema che, in questo marasma, pretende di ritagliarsi l'angolo privilegiato della nomofilachia, sempre più intesa come un legiferare di secondo grado a scapito del giudice. Da altro punto di vista A. Spirito, *Il "Progetto esecuzioni" della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, 2, nell'illustrare l'interessante "Progetto Esecuzioni" (per un accenno al quale vedi, se vuoi, M. Menicucci, *Giudizio di cassazione e cause di lavoro*, in questa *Rivista*, 2018, 790), nota come "l'imponente carico dei fascicoli implica che il giudice della legittimità spesso vada a risolvere, senza prefissati itinerari giuridici, questioni attinenti ad un quadro normativo passato (o, addirittura, ormai mutato) e non affronti i temi dibattuti nel contesto, con la conseguenza ulteriore che la confusione di principi in cui versano i giudici del merito e la mancanza di pronunzie nomofilattiche diviene *ex se* fonte di ulteriore contenzioso."

(39) È peraltro in questa sede interessante richiamare la stimolante riflessione sull'autosufficienza in relazione alla sentenza di G. Scarselli, *Per l'affermazione del principio di autosufficienza della sentenza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

(40) E.F. Ricci, *Sull'"autosufficienza" del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, cit., 738, osserva: "Resta a questo punto (per l'interprete pignolo, innamorato della completezza, scontento sino a quando non riesce a collocare ogni regola sul piedistallo della sua ratio) il problema di chiarire l'esigenza, in virtù della quale la 'trascrizione' di atti e documenti ha preso il posto della 'indicazione' dei medesimi."

(41) C. Glendi, *Sui recenti provvedimenti legislativi per arginare lo speciale "disordine" della sezione tributaria nell'ordinaria "crisi" della Suprema Corte di Cassazione*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, 1161 nota che "la gestione organizzativa, da chiunque curata, non può dirsi efficiente. Non a caso, a tutt'oggi, la Suprema Corte è ancora l'unico sito giurisdizionale dove non opera il sistema telematico".

Tra il serio e il faceto ci si potrebbe chiedere: se il processo telematico fosse arrivato negli anni ottanta dello scorso secolo - quando la Suprema Corte ha iniziato a parlare di autosufficienza (42) - sarebbe riuscito ad impedire le rigidità che oggi conosciamo?

### La richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione: un adempimento inutile

Passiamo ad un'altra piccola fatica che l'avvocato ricorrente deve affrontare, spesso inutilmente e poco comprensibilmente. Egli è chiamato a formare minuziosamente un fascicolo anzi, in realtà un "doppio fascicolo" (43) che però il collegio nella maggior parte dei casi non consulta e non può consultare, per come si dirà più avanti. Egli è chiamato a recarsi nella cancelleria del giudice *a quo* per richiedere la trasmissione del fascicolo di ufficio *ex art.* 369, ult. comma, c.p.c. ed a depositare poi l'istanza in doppio originale nella cancelleria di Roma (44). Ciò per far pervenire un fascicolo che non verrà consultato (45). Di più! In realtà per prassi - a quanto risulta allo scrivente - la cancelleria non trasmetterà il fascicolo per effetto dell'istanza dell'avvocato; esso verrà trasmesso (non sempre) solo quando la richiesta arriverà dalla Suprema Corte, nell'imminenza della trattazione del ricorso (46). E spesso tale richiesta neppure viene fatta, sempre per quanto consta a chi scrive. Un lavoro del tutto inutile del legale, che richiede un lavoro altrettanto superfluo del cancelliere del

giudice *a quo* ed un controllo parimenti privo di senso da parte del cancelliere della Corte di cassazione all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso. Non sarebbe invece più razionale abrogare l'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. e lasciare che sia la Corte Suprema a richiedere il fascicolo al giudice di merito?

### Autosufficienza e sinteticità

La sentenza che abbiamo utilizzato come leva per queste considerazioni rende altresì evidente (al pari di molte altre, in verità) il conflitto perenne nelle richieste dei Supremi giudici tra autosufficienza e sinteticità (47).

Quest'ultimo aspetto è certamente divenuto di enorme attualità negli ultimi anni (48) per l'importanza che riveste nel consentire al giudicante una valutazione più agevole e più veloce degli atti di causa. Ciò è testimoniato d'altronde dal citato Protocollo, che chiede di limitare a cinque pagine l'esposizione dei fatti ed a trenta quella dei motivi. Ma è evidente, come si accennava, che la sintesi si scontra con l'autosufficienza.

Se un motivo di ricorso basato sul giudicato esterno richiede la trascrizione integrale della sentenza (49), può allora essere impossibile rispettare il Protocollo e scrivere un ricorso i cui motivi siano limitati alle trenta pagine. Ma potrebbero farsi numerosi altri esempi, come quando si denunci che il giudice del merito abbia pronunciato *ultra* o *extra petita* (50) o

(42) Come ricordato da Cass., Sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1212 di esso si trova traccia a partire da Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656, in *Mass. Giur. it.*, 1986.

(43) Il Protocollo Cassazione - CNF richiede che siano "allegati al ricorso (in apposito fascioletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio)". Parlano espressamente del "fascioletto", ad esempio, Cass., Sez. VI-2, 10 maggio 2018, n. 11282 e Cass., Sez. VI-2, 7 giugno 2018, n. 14806, entrambe in *Pluris*.

(44) Per completezza si evidenzia che la mancata richiesta di trasmissione non comporta l'improcedibilità se l'esame del fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate: Cass., SS. UU., 21 settembre 2006, n. 20504, in *Pluris*.

(45) E tralasciando di considerare l'ipotesi in cui tutti gli atti dei fascicoli di merito fossero telematici.

(46) Anche nell'interessante caso deciso da Cass., Sez. II, 30 agosto 2018, n. 21432, Cass., Sez. II, 30 luglio 2019, n. 20542 (entrambe in *Pluris*) di cui si parlerà nella successiva nota 90 il fascicolo di ufficio del secondo grado non era stato trasmesso ed è giunto a Roma solo a seguito di espressa ordinanza del Supremo Collegio.

(47) Cass., Sez. lav., 09 aprile 2018, n. 8685, in *Pluris* afferma che "L'osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006)".

(48) In argomento vedi, tra i tanti scritti di interesse, B. Capponi, Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili, in

*Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1075; F. De Stefano, *La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità*, in [http://questionegiustizia.it/articolo/la-sinteticita-degli-atti-processuali-civili-di-parte-nel-giudizio-di-legittimita\\_24-11-2016.php](http://questionegiustizia.it/articolo/la-sinteticita-degli-atti-processuali-civili-di-parte-nel-giudizio-di-legittimita_24-11-2016.php); I. Pagni, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, cit.; M. Sanino, *Sulla "chiarezza e sinteticità" degli atti*, in A. Di Porto (a cura di), *La nuova Cassazione Civile*, Milano, 2017, 111; A. Tedoldi, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 669; F. Cappello, *Le linee guida per la redazione del ricorso in Cassazione: natura ed efficacia temporale; il principio della sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); M. Gerardo, *Chiarezza e concisione degli atti giuridici*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Di grande interesse anche l'intervento di G. Canzio al convegno *Concisione e sobrietà negli atti giudiziari*, in <http://giustiziacivile.com/arbiterato-e-processo-civile/multimedia/concisione-e-sobrieta-negli-atti-giudiziari-la>. È interessante leggere in Cass., Sez. Lav., 16 aprile 2019, n. 10572, in *Pluris*: "Il ricorso, di cui si apprezza la precisa ed esauriente concisione, non può trovare accoglimento".

(49) In alcuni casi essendo necessaria per la corretta interpretazione del giudicato la trascrizione della sentenza di appello, di quella di primo grado e degli atti di parte; si veda ad esempio la sentenza n. 1212 del 2019 da cui abbiamo tratto spunto.

(50) Dovendosi in tali ipotesi certamente trascrivere gli atti in cui la domanda o l'eccezione di controparte poteva essere contenuta. In tal senso, ad esempio, Cass., Sez. VI - lav., 18 febbraio 2015, n. 3292, in questa *Rivista*, 2015, 524 che in un caso in cui il ricorrente per cassazione affermava che l'indagine della Corte d'Appello sulla condotta colposa di un lavoratore in un infortunio

quando i motivi di ricorso attengano alla non contestazione (51).

### **Autosufficienza e violazione del CCNL**

Un aspetto di particolare interesse per i lavoratori sta nel modo di operare del principio di autosufficienza in relazione al motivo di ricorso che abbia ad oggetto la violazione o la falsa applicazione delle clausole di un contratto collettivo nazionale di lavoro privato (52). L'omessa integrale trascrizione della clausola comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza (53). Il ricorrente è onerato anche - a pena di improcedibilità - del deposito integrale del contratto collettivo invocato (54); ciò per consentire alla Corte l'adempimento della sua funzione nomofilattica nonché la corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, dovendosi verificare che in altre parti del contratto non vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione, in particolare ai sensi dell'art. 1363 c.c. (55). La situazione allora è abbastanza singolare: il ricorso è inammissibile per mancata trascrizione della clausola in quanto la Cassazione non deve essere onerata di andare a leggere la stessa nel fascicolo; è invece improcedibile se non si dà alla Corte la possibilità di andare a

guardare nel fascicolo le altre clausole. Il diritto vivente richiede quindi un adempimento affinché il Collegio possa leggere solo il ricorso ed un altro per consentire di leggere un'opera spesso mastodontica come il CCNL (56).

### **Autosufficienza e abuso del processo**

La violazione del principio di autosufficienza è stata anche sanzionata quale abuso del processo con condanne emesse d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Tale vizio è stato accomunato a casi di "vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso e quindi al ricorso che veicola "motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata" o anche "contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter c.p.c., comma 5, che ne esclude l'invocabilità" (57). Quindi chi propone un ricorso non autosufficiente sta, almeno in alcuni casi, abusando del processo.

Anche questa affermazione lascia qualche perplessità in chi la legge (58).

sul lavoro sarebbe stata *ultra petita* in quanto l'INAIL non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo dichiara il difetto di autosufficienza "non essendo stato riprodotta (quantomeno nella parte utile a reggere le censure) la comparsa di costituzione dell'I.N.A.I.L. nel giudizio di primo grado al fine di dare a questo Giudice di legittimità una piena contezza della posizione difensiva assunta dall'Istituto".

(51) Ad esempio Cass., Sez. lav., 5 aprile 2019, n. 9665, in *Pluris* dichiara inammissibile il motivo di ricorso avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto non contestata una determinata circostanza: ciò in ragione del fatto che la parte non aveva trascritto integralmente la memoria di costituzione da cui risultava la puntuale allegazione della circostanza che si assumeva contestata. Cass., Sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292, in *Pluris* richiede, in un caso in cui il ricorrente riteneva che il giudice del merito avesse riconosciuto un danno in difetto delle necessarie allegazioni, la trascrizione degli atti introduttivi di primo grado, che, naturalmente, potrebbero anche essere molto corposi. Cass., Sez. VI - 3, 12 febbraio 2018, n. 3302, in *Pluris* richiede la trascrizione integrale degli atti di causa per dimostrare che un determinato fatto non era stato contestato dalla controparte.

(52) Su cui vedi R. Pessi, *Il giudizio di cassazione nelle controversie di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 895.

(53) In tal senso sono moltissime pronunce; si veda, per tutte, Cass., Sez. lav., 13 maggio 2014, n. 10360, in *Pluris*.

(54) Principio sempre ribadito in maniera incontrastata da quando è stato affermato, risolvendo il contrasto esistente sul punto, da Cass., SS.UU., 23 settembre 2010, n. 20075, in questa *Rivista*, 2011, 4, 378, con nota di F. Barracca, *Il ricorso in cassazione diviene improcedibile se non viene allegato il contratto collettivo a cui si riferisce*. Al riguardo per comodità si rinvia a M. Menicucci, *Giudizio di cassazione e cause di lavoro*, cit., 787 ed a dottrina e giurisprudenza ivi richiamate.

(55) Cass., Sez. lav., 4 marzo 2015, n. 4350 in questa *Rivista*, 2015, 632. Nello stesso senso Cass., Sez. lav., 26 settembre 2017,

n. 22376 in questa *Rivista*, 2018, 199; Cass., Sez. lav., 8 marzo 2016, n. 4506, in *Pluris* dichiara l'inammissibilità del motivo perché "Nella specie, le disposizioni del c.c.n.l. di settore non risultano trascritte nel loro contenuto, né parte ricorrente indica specificamente in quale parte del fascicolo il contratto integrale sarebbe rinvenibile, essendosi limitata ad indicare in calce al ricorso, la produzione del contratto collettivo di vigilanza tout court". Non pare a chi scrive perfettamente comprensibile se la declaratoria di inammissibilità sia dovuta ad una carente localizzazione o anche al fatto che si sia richiamato "il contratto collettivo di vigilanza tout court" e non il contratto di vigilanza in forma integrale. Per un caso simile si veda anche Cass., Sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29236, in *Pluris*, in cui si legge "Poiché nella specie parte ricorrente non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall'insegnamento innanzi ricordato, l'avvenuta produzione integrale del contratto collettivo sul quale fonda il motivo di censura e la sede in cui lo stesso sarebbe rinvenibile, il motivo non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità"; non è quindi chiaro - ma il dubbio c'è - se il solo fatto di non aver indicato che la produzione del CCNL avveniva in forma integrale sia stato ritenuto sufficiente a fondare una pronuncia sfavorevole in rito.

(56) Sia consentito rinviare a M. Menicucci, *La legittimità del patto di prova nel cambio di appalto*, in questa *Rivista*, 2018, 595 per un caso in cui forse la lettura del testo integrale del CCNL - che non sembrerebbe essere avvenuta - avrebbe potuto condurre ad esiti diversi.

(57) Cass., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 7357, in *Pluris*. Si vedano anche Cass., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725, in *Quotidiano giuridico*, 2019, Cass., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20732, in *Pluris*, Cass. Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10327, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16898, in *Pluris*.

(58) D'altronde numerose volte la Cassazione ha affermato che l'autosufficienza "non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte", ma che essa serve ad "evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo" del giudice (Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10423, in *Pluris*, tra le tante).

Premesso che si tratta di una di quelle ipotesi in cui se non si visiona il ricorso non si ha effettivamente il polso di quanto esso diverga dallo standard minimo richiesto, bisogna però evidenziare che mettere sullo stesso piano la violazione del principio di autosufficienza, con il suo tecnicismo talvolta esasperato (e, si potrebbe dire, esasperante), e casi in cui si è nell'ambito della "giuridica insostenibilità" (concetto in verità anch'esso piuttosto vago, ma che fa ben comprendere cosa il giudice voglia sanzionare) o in cui si è del tutto al di fuori del perimetro dei vizi denunciabili in cassazione può forse stonare un po' (59).

La parte sta subendo una pronuncia di inammissibilità in quanto l'atto non è stato redatto con la meticolosità che il principio in parola richiede. Ha perso la causa; in ipotesi, anche avendo pienamente ragione nel merito. Subisce certamente la condanna alle spese se la controparte ha svolto attività difensiva. Ha davvero questa parte abusato del processo tanto da meritare un'ulteriore condanna?

### Riflessioni sul ruolo della Sesta Sezione Civile

La sent. n. 1212 del 2019 stimola altresì una riflessione sulla perdurante necessità del

passaggio dei ricorsi nella Sesta Sezione (60) (61). Essa difatti dichiara un'inammissibilità abbastanza evidente - a voler aderire alla linea interpretativa che essa sposa - che quindi ben avrebbe potuto essere rilevata dalla Sesta Sezione.

Con la tendenziale unificazione nel modello decisorio dell'ordinanza è oramai venuta meno l'agilità che caratterizzava tale sezione rispetto alle altre; anzi, la trattazione in Sesta richiede - pur con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, L. 25 ottobre 2016, n. 197 - comunque un passaggio in più rispetto alle altre sezioni, consistente nella proposta di definizione (anche se non più "relazione" (62)). Unico motivo di maggiore snellezza processuale è quello della mancata partecipazione del pubblico ministero al contraddittorio.

La Sesta sembrava dover assumere il monopolio della "nomofilachia dell'inammissibilità" (63). In tale ottica, vale la pena di evidenziare che hanno notevole rilievo le decisioni assunte dalla Sesta Sezione riguardo a questioni di natura esclusivamente processuale quando sono trattate da collegi di speciale composizione, formati da consiglieri delle diverse sottosezioni (64). A queste decisioni Cass.,

(59) Cass., Sez. lav., 9 luglio 2019, n. 18399, in *Pluris*, pur dichiarando inammissibili quattro motivi su cinque, ritiene non sussistenti "i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto, avendo l'istituto natura sanzionatoria e officiosa, presuppone la mala fede e la colpa grave del soccombente, nel caso di specie non ravvisabili per la particolarità delle questioni trattate le cui problematiche, peraltro, per taluni aspetti, sono state oggetto anche di recente di interventi di questa Corte di legittimità."

(60) D. Cavallari, *Il nuovo rito civile e i riflessi sull'organizzazione degli uffici della Corte di cassazione e della procura generale*, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Report\\_30\\_ottobre\\_2018\\_def\\_Rel\\_Cavallari.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Report_30_ottobre_2018_def_Rel_Cavallari.pdf) ricorda che nel corso dell'incontro presso l'Aula Magna della Corte di cassazione del 30 ottobre 2018 "Pietro Curzio, Presidente della VI Sezione civile ... ha rilevato la possibile inopportunità tendenziale di mantenere in vita il rito seguito nella VI Sezione civile alla luce dell'esistenza di una procedura simile, ma più snella, nelle altre sezioni con le adunanze camerale". Si legge in V. Mazzacane - M. Falaschi, *Il nuovo giudizio civile di Cassazione - Seconda Sezione civile - Prassi applicative del nuovo rito*, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Questionario\\_Il\\_nuovo\\_giudizio\\_civile\\_di\\_Cassazione\\_Risposte\\_II\\_-\\_Sez.civ.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Questionario_Il_nuovo_giudizio_civile_di_Cassazione_Risposte_II_-_Sez.civ.pdf). "La distonia che appare evidente dall'introduzione della riforma attiene alla esistenza di due tipi di adunanze camerale: l'una alla sesta sezione e l'altra alla sezione ordinaria, con notevoli ricadute sull'esito. Infatti, in ipotesi di ricorso che non presenti questioni con carattere di nomofilachia da trattarsi in sesta sezione, la eventuale non condivisione da parte del collegio della proposta del consigliere relatore comporta ex lege il rinvio della medesima controversia alla pubblica udienza, mentre potrebbe essere sufficiente una adunanza camerale di sezione ordinaria. Di qui la esigenza che in un prossimo futuro i due riti camerale vengano unificati nella sezione ordinaria."

(61) Su cui si vedano P. Curzio, *Il ricorso per cassazione: viaggio all'interno della Corte*, in *Foro it.*, 2017, V, 48; F. Terrusi, *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, cit., 673.

(62) Si veda sul punto il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile (D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016) in <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/Protocollo+Cassazione%2C+CNF%2C+Avv.+Generale+dello+stato+su+nuovo+rito+civile+in+cassazione/80ca8ba5-70ae-49f3-96f5-364015c8a8d4>.

(63) L'espressione è stata usata da Cass., SS.UU., 15 luglio 2016, n. 14594, in *Giur. it.*, 2017, 4, 860 nota di E. Bertillo, *Le Sezioni Unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine*.

(64) Si tratta della composizione prevista dal par. 41.2. delle tabelle della Corte per il triennio 2014/2016 (ora punto 46.2 tabelle triennio 2017/2019). Vi sono casi in cui le sottosezioni della VI rimettono al Presidente della stessa ai fini dell'eventuale assegnazione al Collegio composto nel suddetto modo (si veda, ad esempio, Cass., Sez. VI - lav., 29 marzo 2018, n. 7851, in *Pluris*). Ulteriore indicazione della particolare autorevolezza dei precedenti della VI Sezione in tale particolare composizione si ricava, ad esempio, dalla rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la soluzione della questione relativa alle modalità di assolvimento dell'onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica ad opera di Cass., Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 30622, in *Quotidiano giuridico*, 2018; gli atti sono stati restituiti alla Sezione in ragione della successiva pronuncia della Sesta sezione civile (Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30765, in *Giur. it.*, 2018, 6, 1405 con nota di M. Russo, *Sull'improcedibilità per omesso deposito del provvedimento allegato alla p.e.c.*) nella suddetta

SS.UU., 25 marzo 2019, n. 8312 (65) attribuisce “particolare valenza nomofilattica”.

Forse ci si poteva aspettare da questa sezione una grandissima puntualità nel “filtro” (66), soprattutto circa i controlli più immediati sull’ammissibilità e sulla procedibilità (67) dell’impugnazione: ritualità della procura, tempestività del gravame, tempestività del deposito del ricorso, ritualità del deposito della sentenza impugnata e dei documenti e atti su cui si fonda l’impugnazione, rispetto dell’autosufficienza; con l’aggiunta, per la Sezione Lavoro, della verifica del deposito integrale del CCNL nel caso di doglianze che lo investano (68).

I repertori insegnano invece che vi sono ricorsi che arrivano alla sezione ordinaria pur affetti da lapalissiane ragioni di inammissibilità/improcedibilità.

Se ad esempio esaminiamo, limitandoci a pronunce non precedenti al 2018, il caso dell’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale ex art. 365 c.p.c. (69), possiamo elencare facilmente dieci decisioni della Sezione Lavoro (70) (71), di cui quattro - la n. 29623 del 2018, la n. 5190, la n. 5192 e la n. 17708 del 2019 - assunte addirittura con sentenza, avendo quindi i relativi ricorsi superato anche lo scoglio della chiamata in camera di consiglio non partecipata. Una delle pronunce citate (la n. 28146 del

2018) si caratterizza per aver deciso un ricorso che presentava anche un’altra ragione d’inammissibilità, costituita dalla sua tardività. Anche per questo diverso vizio, vale a dire la tardività dei ricorsi (in particolare di quelli riguardanti impugnative di licenziamento soggette al c.d. Rito Fornero), capita che vi siano decisioni assunte in sezione, non avendo evidentemente la Sesta rilevato la causa di inammissibilità. Oltre alla già citata Cass., Sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28146 (72) basterà richiamare Cass., Sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10630 (73), Cass., Sez. lav., 13 gennaio 2017, n. 794, Cass., Sez. lav., 3 agosto 2016, n. 16216 (74), tutte decise con sentenza.

Tornando invece al tema che ci occupa della violazione del principio dell’autosufficienza, esempio emblematico di ricorso che ha superato la Sesta e non è stato deciso in adunanza camerale nonostante la ritenuta inammissibilità è dato proprio dalla sent. n. 1212 del 2019; non poche sono le pronunce emesse al riguardo dalle Sezioni ordinarie (75). Preso atto che il modulo decisorio della Sesta sezione non presenta più quei vantaggi che aveva prima della riforma del 2016 e che quindi forse i ricorsi possono più agevolmente transitare alla Sezione ordinaria, si potrebbe però forse chiedere alla Sesta una maggiore efficacia nell’individuazione delle suddette ragioni di

speciale composizione. Per completezza espositiva si rappresenta che la causa è stata poi decisa da Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25172, in *Quotidiano giuridico*, 2018.

(65) In *Quotidiano giuridico*, 2019.

(66) M. Miscione, *Nomofilachia, Sezioni Unite, “diritto vivente”* (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione), in questa *Rivista*, 2016, 330: “Le parole ‘filtri’ e simili (come ‘barriere’) sono spiacevoli, perché sembrano destinate a far cadere in un trabocchetto gli avvocati e colpire chi impugna le sentenze. Uno dei ‘filtri’ più famosi, quello dei ‘quesiti di diritto’ in Cassazione ex art. 366 bis, è stato eliminato senza rimpianti, lasciando la sensazione di aver voluto creare proprio un trabocchetto.”

(67) Per precisione si rappresenta che l’art. 380 bis c.p.c. fa riferimento solo all’inammissibilità. Tuttavia il Documento Organizzativo - di cui alla nota successiva - afferma che la Sesta Sezione può dichiarare anche l’improcedibilità del ricorso.

(68) Sulla tematica dei controlli affidati alla Sesta Sezione vedi in generale il “Documento programmatico sulla sesta sezione civile”, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/20160601\\_Documento\\_programmatico\\_VI\\_civile.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/20160601_Documento_programmatico_VI_civile.pdf) e in *Foro it.*, 2016, V, 350. Tale documento viene richiamato espressamente, ad esempio, da Cass., Sez. VI - 2, 26 luglio 2016, n. 15513, in *Foro it.*, 2016, 10, 1, 3091 e da Cass., SS.UU., 21 marzo 2017, n. 7155, in *Giur. it.*, 2017, 7, 1583 con nota di D. Castagno, *Le Sezioni Unite (re) interpretano l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.* L. Passanante, *Il precedente impossibile*, Torino, 2018, 34 nota che in tal modo “una circolare del primo presidente - che nella gerarchia delle fonti, anche di quelle c.d. non formali, non trova collocazione alcuna - è diventata giurisprudenza”.

(69) Su cui sia consentito, pur senza voler trattare il tema, riportare un passaggio di A. Scarpa, *La necessaria posteriorità*

*della procura speciale nel giudizio di Cassazione*, in questa *Rivista*, 2013, 1036: “Resiste ... il dubbio malevolo che il postulato della ‘procura speciale sol se anteriore alla sentenza’, più che voler reprimere l’uso della blind appellation (‘gravame al vento’), persegua disperate finalità deflattive del contenzioso che troppo affanna la Suprema Corte.”

(70) Cass., Sez. lav., 2 luglio 2019, n. 17708; Cass., Sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13529; Cass., Sez. lav., 21 febbraio 2019, n. 5192; Cass., Sez. lav., 21 febbraio 2019, n. 5190; Cass., Sez. lav., 20 novembre 2018, n. 29945; Cass., Sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28146; Cass., Sez. lav., 16 novembre 2018, n. 29623; Cass., Sez. lav., 20 novembre 2018, n. 29945; Cass., Sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28146; Cass., Sez. lav., 3 ottobre 2018, n. 24124; tutte in *Pluris*.

(71) Ovviamente vi sono pronunce in tal senso anche ad opera della Sesta Sezione ed in particolare della Sesta - Sottosezione Lavoro. Ad esempio Cass., Sez. VI - lav., 9 luglio 2018, n. 17969; Cass., Sez. VI - lav., 19 giugno 2018, n. 16131; Cass., Sez. VI - 2, 17 maggio 2018, n. 12161; Cass., Sez. VI - lav., 9 maggio 2018, n. 11212; Cass., Sez. VI - 5, 23 gennaio 2018, n. 1670; tutte in *Pluris*.

(72) In *Pluris*.

(73) In *Quotidiano giuridico*, 2017.

(74) Entrambe in *Pluris*.

(75) Solo limitandoci alla Sezione Lavoro e dal dicembre 2018, possiamo richiamare, tra le sentenze: Cass., Sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1199; Cass., Sez. lav., 21 dicembre 2018, n. 33302; Cass., Sez. lav., 20 dicembre 2018, n. 33023; Cass., Sez. lav., 18 dicembre 2018, n. 32694 (tutte in *Pluris*). Tra le ordinanze, invece: Cass., Sez. lav., 07 febbraio 2019, n. 3657; Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194; Cass., Sez. lav., 19 dicembre 2018, n. 32884 (tutte in *Pluris*).

inammissibilità e improcedibilità di immediata percepibilità.

### **Autosufficienza e decisione sulla base del solo ricorso. Se il ricorso opera trascrizioni errate?**

A margine di quanto sopra alcune brevi considerazioni su alcune storture cui può condurre il principio di autosufficienza.

Il ricorrente ha il duplice onere di trascrivere (talvolta gli si consente, ma non sempre, di riassumere) l'atto o il documento su cui si fonda il motivo di ricorso e di produrlo, indicando esattamente dove esso sia rinvenibile nel fascicolo; ciò al fine di consentire la decisione senza che sia necessario esaminare i fascicoli d'ufficio o di parte (76).

Si sente ripetuta spesso - non solo nelle pronunce che riguardano tale aspetto - questa affermazione: il giudice di legittimità deve decidere senza consultare il fascicolo (77). Efficacissima in questo senso la descrizione di R. Rordorf che intitola un paragrafo di un suo

scritto "Una prima sorpresa: il fascicolo non si tocca!" (78); tale prassi si ritiene da molti essere assolutamente confacente alla *forma mentis* che deve avere il giudice di legittimità, ed anzi forse necessaria alla stessa.

E. F. Ricci riassume ironicamente: "Siamo ormai entrati nell'epoca felice, nella quale la Corte prende posizione sull'ammissibilità del ricorso senza leggere nel fascicolo di causa nemmeno gli atti e i documenti cui l'impugnazione fa espresso rinvio; e preferisco non chiedermi, se lo spazio per un qualche obbligo di lettura esista in prosieguo, per l'ipotesi, in cui il ricorso giunga ad una valutazione di merito. Temo che la risposta sia tendenzialmente negativa, salvo il caso limite di un contrasto tra le parti sul tenore degli atti e documenti trascritti (evidenziato da trascrizioni non coincidenti). Il deposito dei fascicoli presso la cancelleria della Corte tende allora a configurarsi come esercizio ginnico finalizzato all'uso di masse cartacee per composizioni architettoniche." (79).

(76) Non vale la pena soffermarsi troppo su richiami giurisprudenziali a questo principio, essendo i precedenti numerosissimi. Solo a mo' di esempio si citano Cass., Sez. II, 10 aprile 2019, n. 10056 e Cass., Sez. lav., 7 febbraio 2019, n. 3657, entrambe in *Pluris*.

(77) Tra le tantissime, Cass., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8708, in *Pluris*, afferma espressamente che il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. A sua volta Cass., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 7357, in *Pluris* afferma la necessità che per il rispetto del principio di autosufficienza la Corte sia messa in condizione di valutare la fondatezza dei motivi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3467, in *Pluris* parla invece espressamente della verifica che la Corte deve compiere ("... la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare *ex actis* la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010)."; in termini anche Cass., Sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13532, in *Pluris*). Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8449, in *Pluris* afferma che le doglianze che investono delle clausole contrattuali comportano "a carico del ricorrente, l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura" (Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 2007, n. 2560, Rv. 594992-01).". La sentenza 1212 del 2019 che costituisce lo spunto del presente lavoro dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione perché "non consente a questa Corte di esaminare *ex actis* la veridicità, prima ancora che la fondatezza, delle censure sollevate in ricorso".

(78) È interessante riportare un passo, per quanto lungo, dell'opera in questione, vale a dire R. Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in M. Acierio - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile*, cit., 31: "Chi, avendo svolto per anni funzioni di giudice di merito, per la prima volta si trovi a prender parte in veste di relatore ad un'udienza e ad una successiva camera di consiglio della Corte di cassazione è destinato a provare subito una

sorpresa. Abituato ad esaminare gli atti ed i documenti della causa contenuti nel fascicolo di ufficio ed in quelli di parte che fanno bella mostra di sé sul banco dietro il quale siede il collegio, gli parrà naturale prenderli in mano, quei fascicoli, per sfogliarli e magari cavarsi qualche dubbio nel corso della camera di consiglio; ma si sentirà immancabilmente apostrofare da un collega più anziano, il quale con severa bonomia gli spiegherà che non si fa: il giudice di legittimità (salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali) non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto 'fascicoletto', che gli viene recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima dell'udienza: un fascicolo di color arancione, che reca la dizione: 'Ruolo ed atti regolamentari', nel quale sono contenuti unicamente il ruolo d'udienza e, per ogni ricorso di cui il consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo, del provvedimento impugnato, dell'eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell'art. 378 c.p.c. Ovviamente non v'è alcuna norma che faccia divieto al giudice di legittimità di esaminare gli atti ed i documenti del giudizio di merito, ed avrà poi modo di accennare che vi sono anzi dei casi nei quali quell'esame è doveroso, anche a prescindere dall'ipotesi in cui la corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, possa farsi essa stessa giudice di merito a norma del secondo comma dell'art. 384 c.p.c. Al di fuori di quei casi, però, la prassi che ho descritto è radicatissima, e sta plasticamente ad indicare come in cassazione i fatti di cui il fascicolo del giudizio di merito reca testimonianza sono di regola destinati a rimanere in secondo piano, quasi fossero un presupposto da dare per scontato, perché l'oggetto del giudizio qui non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno alle quali le parti litigano, bensì unicamente la sentenza del giudice di merito che su quel rapporto ha deciso. È quella che viene impugnata dinanzi alla Suprema corte e di cui occorre verificare la legittimità. Superato il primo moto di sorpresa, il neoconsigliere di cassazione sarà dunque subito indotto a riflettere sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto".

(79) E.F. Ricci, *Sull'"autosufficienza" del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, cit., 737.

Proprio richiamando le suddette considerazioni di R. Rordorf, G. Conti (80) afferma: “Una simile regola, a cavallo fra la deontologia e il leopardiano principio di inutilità, venne riferita anche a me, diversi anni fa, sempre da un collega, molto illustre, del settore civile: “io, da quando sono in Cassazione [ed erano molti anni], non ho mai messo gli occhi sul fascicolo processuale”. La cosa allora mi stupì molto, perché non solo io, da quando sto in Cassazione, e cioè dal lontano anno 1995, ma tutti i colleghi del penale, per quanto è a mia conoscenza, “mettono spesso gli occhi sul fascicolo processuale”; che del resto è trasmesso dal giudice *a quo* alla Corte di cassazione a corredo del ricorso; e forse ce ne sarà un motivo”, considerando che “forse l’approccio al tema è sensibilmente diverso fra il settore civile e quello penale.” e concludendo nel senso che “... la Corte di cassazione penale ... non può fare a meno, quando occorra, di mettere gli occhi negli atti del processo. Ciò non vuol dire che la Corte nelle sue sentenze esprima giudizi sul fatto, ma solo che, nella concreta esperienza, regole, formalità, procedure risentono di questa esigenza.”.

E che l’astensione dall’accesso al fascicolo sia prassi che non riscontra unanimi consensi è confermato anche da A. Giusti (81), il quale afferma che “nulla impedisce alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa, precisamente indicati dal ricorrente a norma del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., tanto più che un successivo esame, *ex actis* appunto, la Corte deve pur sempre compiere per verificare la veridicità delle allegazioni del ricorrente e la fondatezza del motivo” (82).

Se la scelta - quanto meno di alcuni giudici - è tendenzialmente quella di non consultare il fascicolo nemmeno per il riscontro di veridicità di quanto trascritto nel ricorso, ci si deve chiedere quale possa essere la sorte che avrebbe un motivo di ricorso

che trascrivesse atti o documenti in maniera inesatta, o addirittura falsa.

Se tale inesattezza (o falsità) non viene contestata dalla controparte, magari rimasta intimata, avremo una decisione che si baserà su un presupposto del tutto errato, se la Corte non si sarà curata di andare a verificare la veridicità di quanto riferito dal ricorrente (83).

Cosa che può accadere (seppur trattandosi di ipotesi certamente non prevalente) anche nei casi in cui si ritiene che un motivo possa essere scrutinato nonostante l’assoluta assenza in atti del documento o dell’atto su cui esso si fonda. Prescindendosi dalla questione - risolta in senso positivo da Cass., SS. UU., 3 novembre 2011, n. 22726 (84) - sulla sufficienza o meno della presenza dell’atto o del documento nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito insieme alla richiesta di trasmissione del fascicolo *ex art.* 369 c.p.c., ci si vuole concentrare su quei casi in cui non è in discussione se il documento debba o meno considerarsi giuridicamente in possesso del Collegio, ma di quelli in cui certamente il Collegio non lo ha ed il ricorrente non ha fatto in modo che l’avesse. In questi casi la giurisprudenza ritiene che non sussista l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove lo scrutinio dei motivi sia possibile senza che in concreto occorra l’esame dell’atto o documento utilizzato dalla sentenza impugnata, in quanto la decisione non richiede che il contenuto dell’atto o del documento si debba effettivamente esaminare. Esempio tipico è quello che si ha quando la stessa sentenza gravata faccia riferimento al contenuto del documento e la Corte di cassazione ritenga di adottare quanto rispetto al documento sia ivi riferito (85). Il principio è senz’altro condivisibile, diventando davvero un formalismo inutile e dannoso dichiarare l’improcedibilità di un ricorso per omessa produzione di un documento di cui non c’è bisogno.

(80) G. Conti, *L’autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20120614\\_RelazioneConti.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20120614_RelazioneConti.pdf).

(81) A. Giusti, *L’Autosufficienza del ricorso*, in M. Acierno - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile*, cit., 260.

(82) A. Scarpa, *Il principio di autosufficienza*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, cit., 600, osserva che “La valutazione di fondatezza dei motivi di cassazione è affidata non alla sola lettura del ricorso, ma anche, se non soprattutto, alla conoscenza legale che la Suprema Corte ha degli atti processuali contenuti nel fascicolo d’ufficio, del quale il ricorrente deve chiedere la trasmissione (art. 369, comma 3, c.p.c.) e dei documenti depositati insieme con lo stesso ricorso (art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.), perché già prodotti nei precedenti gradi, o perché ammessi dall’art. 372 c.p.c.”.

(83) Per il caso di omessa produzione del documento di cui il ricorrente non è in possesso perché prodotto dall’avversario C. Consolo, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, cit. afferma che “la S.C. sarà arbitra della attendibilità della trascrizione fatta dal ricorrente. Posta la irreperibilità del documento trascritto al momento della decisione, in linea di massima dovrà ritenersi ammissibile il motivo di ricorso corredato da trascrizioni attendibili.”.

(84) In *Corr. mer.*, 2012, 5, 489, con nota di G. Travaglio, *Ricorso per cassazione e deposito degli atti tra rigori formali e ragionevolezza*.

(85) Tra le tante si vedano: Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19132, in *Guida dir.*, 2005, 46, 59; Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12776, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 17 maggio 2010, n. 12028, in *Pluris*; Cass., Sez. I, 02 marzo 1990, n. 1640, in *Pluris*.

Tuttavia, nell'ipotesi che stavamo facendo, si potrebbe ragionare di una sentenza che abbia errato nel riferimento al contenuto di un documento e di un ricorrente che (maliziosamente o meno) non evidenzia tale errore (86), ma anzi sullo stesso faccia leva nel ricorso per cassazione. Poniamo il caso di una sentenza di merito al cui interno sia stato malamente riportato il contenuto di un documento per un banale errore con il copia/incolla; tale sentenza sarebbe evidentemente scrutinabile in sede di legittimità indipendentemente dalla produzione del documento, in quanto basta leggerla per giudicarla. L'errore nel copia/incolla potrebbe rendere evidente la necessità di cassare la sentenza, in quanto potrebbe non esservi rispondenza tra ciò che la pronuncia, magari anche correttamente, voleva affermare in relazione al documento ed il documento stesso come ivi riportato. Il ricorrente potrebbe incorrere nello stesso errore, non avvedendosi di quello commesso dal giudice di merito. Visto che a sua volta la Corte di cassazione non consulterebbe tale documento (che in ipotesi potrebbe anche essere del tutto assente dal suo fascicolo), avremmo una decisione basata su presupposti del tutto erronei, seppur magari corretta nel controllo di legittimità.

Potrebbe trattarsi di un caso in cui la sentenza impugnata sia giuridicamente esatta, in quanto ha giustamente valutato l'atto o il documento, avendo errato solo nella trascrizione. O, in maniera diametralmente opposta, la sentenza impugnata aveva errato nel decidere, se si guarda al contenuto effettivo del documento, risultando invece corretta se si guarda al documento come erroneamente trascritto (87). In questi casi, quindi, la Corte - se avesse avuto effettiva conoscenza del documento - avrebbe potuto decidere in un certo modo; la mancata conoscenza del documento, invece, porta ad una decisione del tutto avulsa dalla realtà.

Al di là di come la Corte avrebbe potuto decidere se avesse letto il documento, l'erroneità dei presupposti

decisori potrebbe avere conseguenze diverse a seconda degli esiti del giudizio di legittimità. Se la sentenza fosse cassata con rinvio, la questione dell'erroneità della trascrizione potrebbe forse trovare ingresso in quella sede (88). Se la sentenza fosse confermata, all'opposto, l'erroneità della decisione della Cassazione avrebbe messo la parola fine al processo. Questa sarebbe una conseguenza obbligata del modo in cui il ricorrente (a sua volta incorso in errore) ha articolato il ricorso, talché egli (*rectius*: il suo avvocato) dovrebbe prendersela innanzitutto con se stesso.

Un caso di palese ingiustizia potrebbe aversi invece laddove la Corte decidesse nel merito basandosi su un'erronea conoscenza del documento, per come trascritto nella sentenza impugnata. La Corte deciderebbe sulla base di un documento che non ha mai visto, venendo indotta in errore da quello precedentemente commesso dal giudice *a quo* (e, a cascata, dal ricorrente).

Questa è una possibile implicazione delle modalità decisorie di legittimità.

Quanto ipotizzato riguarda il caso in cui sia stata la sentenza impugnata, per come formulata, a dare motivo di ritenere superflua la produzione del documento. Ma ciò potrebbe avvenire anche quando la trascrizione sia semplicemente non contestata dalla controparte, secondo quanto affermato ad esempio da Cass., Sez. lav., 1° marzo 2010, n. 4898 (89), che ha ritenuto non necessario acquisire la relazione del CTU su cui si fondava un motivo di ricorso in quanto ne erano stati trascritti i passaggi rilevanti, senza che la controricorrente avesse mosso alcuna contestazione in ordine alla conformità di tale trascrizione all'effettivo contenuto delle osservazioni e delle conclusioni dell'ausiliare tecnico (anche se per verità la Corte aveva premesso che la CTU si doveva trovare nel fascicolo d'ufficio di cui la ricorrente aveva ritualmente richiesto la trasmissione *ex art. 369 c.p.c.*) (90) (91).

(86) Indipendentemente da eventuali profili di carattere revocatorio, che naturalmente in questa sede non interessano.

(87) Si pensi all'ipotesi di cause seriale in cui l'errore abbia riguardato non solo il documento in sé, ma l'intera sentenza, copiata da altro procedimento ed ivi perfettamente logica perché corrispondente al documento. Esempio facile può essere quello di riconoscimento di prestazioni previdenziali.

(88) Vi può essere poi il caso in cui il giudizio non venga riassunto. In tale ipotesi magari è stata cassata una sentenza di per sé giusta e la mancata riassunzione non ha consentito alla parte che aveva ragione di vedersela riconosciuta; ciò sarebbe da imputare certamente alla negligenza della parte stessa nella gestione del processo.

(89) In *Pluris*.

(90) Con riguardo alle censure attinenti alla CTU Cass., Sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9744, in *Pluris* dichiara inammissibile il motivo

perché "non viene adeguatamente specificata la sede in cui il documento (c.t.u.) su cui il motivo si fonda è rinvenibile ai fini del giudizio di legittimità (per tutte v. Cass. SS.UU. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010)".

(91) Secondo l'indicazione che rinveniamo in Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11262, in *Pluris* Il ricorrente può scegliere se precisare il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso o allegarli allo stesso ("il ricorrente per cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze documentali in atti e delle critiche mosse ad una consulenza tecnica posta a fondamento della decisione, ha l'onere di precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti documenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, o - in alternativa - di allegarli al ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 8569/2013; 14784/2015), ed è tenuto, del pari, a

Può quindi succedere qualcosa di più di quanto sopra ipotizzato. Poniamo il caso di un ricorrente che (maliziosamente o per mero errore) trascriva un atto o un documento in maniera difforme e ritualmente lo depositi e che la controparte non evidenzi tale errore nel controricorso (perché decida di non difendersi o, a sua volta, per errore). Se la scelta della Cassazione è quella di non controllare quell'atto o quel documento e dalla sentenza impugnata non risulta la difformità, avremo una decisione completamente slegata dalla verità. Anche qui, la valutazione della (in)giustizia sostanziale della decisione potrà essere diversa a seconda dei casi. Il rigetto del ricorso non avrebbe portato nessun vantaggio al nostro ricorrente malizioso o malaccorto. Se c'è casazione con rinvio l'errore potrà forse essere

rimediale; anche se il giudice del rinvio potrebbe ritrovarsi vincolato ad un principio di diritto (ormai intangibile) orientato dall'errore. Infine, se la Suprema Corte decidesse essa stessa la causa nel merito, allora si sarà dato luogo quasi certamente ad una sentenza ingiusta (92).

Pur nella piena consapevolezza dei motivi per cui il Supremo Collegio opera nel modo anzidetto (93) e che quanto ipotizzato sopra (pur non trattandosi probabilmente di casi di mera scuola) si verifica certamente in maniera limitata, forse ci si potrebbe comunque chiedere se sia davvero la scelta più corretta quella di amministrare la giustizia fondandosi espressamente - almeno in alcuni casi - sull'affermazione di non poter guardare le carte processuali (94) (95).

riportare tali critiche, trascrivendole nei punti salienti, senza potersi riferire ad esse mediante il mero richiamo all'attività processuale svolta nelle pregresse fasi del giudizio (cfr., *ex plurimis*, Cass. nn. 12877/2001; 6753/2003; 2601/2006; 13845/2007; 3224/2014.); Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569, in *Pluris* pone in rilievo come il ricorso faceva "richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito ... di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass. 16 marzo 2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. 25 maggio 2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass. 6 novembre 2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19 settembre 2011, n. 19069; Cass. 23 settembre 2009, n. 20535; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29279. E da ultimo, Cass. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 6 novembre 2012, n. 19157).". Cass., Sez. II, 30 agosto 2018, n. 21432, in *Pluris*, ha affrontato in maniera molto interessante una complessa questione che richiedeva la verifica dell'avvenuta riproposizione in appello delle domande proposte in primo grado dall'appellato vittorioso ed ivi ritenute assorbite. In sostanza, si trattava di valutare se nella comparsa di costituzione dell'appellato vi fosse stata una rituale riproposizione delle domande non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La Cassazione in questo caso - rilevando di trovarsi dinanzi alla "denuncia un *error in procedendo* che implica il potere - dovere del giudice di legittimità di accedere agli atti di causa" - ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di ufficio di appello, in quanto la suddetta comparsa non era stata allegata da nessuna delle parti. Per completezza, si rappresenta che il ricorso è stato poi accolto da Cass., Sez. II, 30 luglio 2019, n. 20542, in *Pluris*, visto che dall'esame della comparsa di costituzione e risposta la Corte ha tratto la conferma del fatto che l'appellato non avesse operato una rituale riproposizione delle domande. Cass., Sez. lav., 8 luglio 2019, n. 18282, in *Pluris*, in un caso in cui era necessario verificare se la parte avesse fatto riserva di agire con separato giudizio per la quantificazione del dovuto afferma: "Questo Giudice di legittimità, esercitando i poteri di indagine che gli competono nel caso in cui sia denunciato un *error in procedendo*, dall'esame diretto degli

atti processuali, ha potuto verificare che siffatta riserva di agire separatamente non era stata in alcun modo formulata dal ricorrente."

(92) Tralasciando la possibilità di revocazione in un caso come questo, probabilmente da escludere.

(93) Da ultimo, vale la pena di ricordare invece che innumerevoli volte la Cassazione ha affermato la necessità di verificare nei fascicoli la veridicità di quanto affermato dal ricorrente in punto di avvenuta deduzione di una determinata questione giuridica - richiedente accertamenti di fatto - di cui la sentenza impugnata non contenga traccia (tra le tantissime: Cass., SS.UU., 26 luglio 2018, n. 19874, in *Pluris*) e che in caso di denuncia di un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (*ex multis*: Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077 in *Corr. giur.*, 2013, 1, 89 con nota di A. Scarpa, *Nullità della citazione, errore in procedendo ed accesso diretto della Corte di cassazione agli atti del procedimento*).

(94) Il che può naturalmente essere foriero di conseguenze di non poco momento. È interessante in tal senso la decisione su un ricorso per revocazione di Cass., Sez. Lav., 21 marzo 2018, n. 6990, in *Pluris*. La Corte di cassazione aveva difatti accolto l'impugnazione del datore di lavoro ed aveva deciso nel merito rigettando le impugnative di licenziamento proposte dai lavoratori, in quanto riteneva insussistente il vizio procedurale dichiarato invece dalla Corte di Appello; tuttavia la Corte di legittimità non si avvedeva che i lavoratori avevano proposto nei gradi di merito anche delle censure di carattere sostanziale che non erano state decise dalla Corte di Appello, in quanto assorbite dall'accoglimento del motivo attinente al vizio procedurale. Tale situazione non consentiva quindi una cassazione con decisione nel merito, in quanto tali ulteriori doglianze dovevano essere decise nel giudizio di rinvio. Da qui la richiesta, accolta, di revocazione. La lettura degli atti processuali avrebbe probabilmente impedito questo errore e non avrebbe quindi reso necessario l'ulteriore giudizio di revocazione (verificatosi tra l'altro in una causa che era stata decisa già due volte dal Supremo Collegio).

(95) D'altronde questa limitazione è contraddetta - ad esempio - dal principio in base al quale la Corte può rilevare d'ufficio una causa d'inammissibilità dell'appello (tra le tante, Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2019, n. 9751, Cass., Sez. VI - 2, 7 febbraio 2019, n. 3677, Cass., Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16863, Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22256; sul tema si veda anche V. Colesanti, *Pensieri in libertà - (intorno a un giudicato che non doveva esserci)*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 16) che deriva da una compiuta - ed autonoma - lettura degli atti processuali.